

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI ex Tribunale di Rossano

- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:

dott. Vincenzo Di Pede - Presidente

dott. Alessandro Caronia - Giudice rel. ed est.

dott. Simona Graziuso - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 1304 del 2012 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto "divorzio contenzioso" e vertente

TRA

C.L.P., C.F. (...), parte nata D. (G.) in data (...), rappresentata e difesa dall'avv...., giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti

- RICORRENTE-

E

P.L., C.F. (...), parte nata a C.C. (C.) in data (...), rappresentata e difesa dall'avv...., giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti

- RESISTENTE -

NONCHÉ

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari

- INTERVENTORE EX LEGE-

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 24.08.12 parte ricorrente C.L.P. ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito P.L.. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha esposto che:

- Le parti hanno contratto matrimonio in data 23.12.06.
- In data 22.04.07 è nato il figlio A..
- Con decreto del 26.5.09 è stata omologata la separazione tra i coniugi;
- Dal momento della separazione personale, i coniugi non hanno più vissuto insieme e il notevole lasso di tempo trascorso rende impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- La L.P. dal 2001 al luglio del 2009 è stata impiegata presso l'istituto della A. Spa I.R.B. con uno stipendio mensile di Euro 1.300,00;
- In data 18.09.09 la Commissione Invalidi Civili ha riconosciuto alla L.P. una invalidità del 67%, per cui questa ultima, anche per accudire il bambino, a partire dall'1.08.09 non ha svolto alcuna attività lavorativa;
- Il L., invece, svolge la professione di architetto e ha un avviato studio professionale alla via Nazionale n. 134. Inoltre, è attualmente consulente presso lo studio di architettura del dott. O.M. e, nel 2011, ha partecipato con quest'ultimo alla gara di appalto per redigere il Piano Urbanistico del Comune di Corigliano con cospicui redditi;
- La L.P., prima di essere costretta a licenziarsi, si è fatta carico di pagare le rette dell'asilo del minore e tutte le bollette relative alla propria utenza domestica;
- A partire da settembre del 2009, la L.P., non avendo alcun reddito, si è trovata nella materiale impossibilità di far fronte al pagamento delle bollette della energia elettrica e del gas, posto che l'assegno di mantenimento di Euro 350,00 è appena sufficiente per sopravvivere. Non avendo il L. provveduto ad onorare il proprio impegno, i tecnici del gas in data 29.6.12 hanno provveduto a staccare la fornitura nella casa abitata dalla ricorrente e dal piccolo A., sita in C. C., alla via S. n. 9.
- Il L., peraltro, si è reso protagonista di gravi episodi di violenza nei confronti della L.P., come da querele del 09.11.09 e del 07.05.12.

Tanto premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito:

a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- b. Disporre a carico del L. l'obbligo di versare in favore della ricorrente un assegno di Euro 800,00 per il mantenimento proprio e un assegno di Euro 600,00 per il mantenimento del figlio;
- c. Affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, come meglio indicato in ricorso;
- d. Stabilire che il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie del figlio;
- e. Assegnazione della casa coniugale rimarrà nella disponibilità della ricorrente;
- f. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.12.12, si è costituito L.A.. La sua difesa ha dedotto che:

- Nulla quaestio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Le richieste economiche della L.P. devono, invece, essere rigettate, dal momento che la perdita del posto del lavoro è da addebitare a sé stessa e poiché ella ha ommesso di indicare che è proprietaria in via esclusiva di beni, che producono cospicui frutti civili (tra cui un appartamento a M.);
- Circa il minore A., si chiede l'affidamento condiviso con collocazione presso il padre, alla luce delle precarie condizioni di salute della madre;
- Il L., inoltre, non ha lo stratosferico reddito indicato dalla ricorrente, come da dichiarazione dei redditi relative agli ultimi 5 anni che produce. Per mero scrupolo difensivo evidenzia che il resistente non ha più alcun rapporto con lo studio Occhiuto dal 2007. Inoltre aggiudicatario dell'appalto per la redazione del Piano Urbanistico del Comune di Corigliano non è stato il resistente, ma il Prof. S. con il suo gruppo di lavoro, di cui non fa parte il deducente.
- Non sussistono, inoltre, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, dal momento che il matrimonio è durato solo pochi mesi e nessun contributo è stato offerto per la determinazione del patrimonio di ciascun coniuge.

Per l'effetto, parte resistente ha concluso chiedendo:

- a. Prendere atto della impossibilità dei coniugi di riconciliarsi;
- b. Disporre l'affidamento condiviso con collocazione del minore presso il padre;
- c. Disporre che ciascun coniuge contribuisca al mantenimento dei figli nella misura di Euro 200,00 mensili per il periodo in cui gli stessi sono affidati all'altro.
- d. Con vittoria di spese e competenze di lite.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in Cancelleria in data 13.12.12 ha disposto:

- a. La conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione, da intendersi qui riprodotti;
- b. Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che ivi dimorerà con il figlio;

c. Richiede al Consultorio di Corigliano una relazione sulla situazione del piccolo L.A., all'esito degli opportuni accertamenti di pertinenza, stante la conflittualità dei genitori anche sul relativo affidamento e sulla collocazione del minore.

d. Fissa l'udienza del 17.4.13 per l'ulteriore corso, nominando sé stesso G.I.

Rimesse le parti dinanzi al G.I. la causa è stata istruita per mezzo delle Relazioni del Consultorio di Corigliano espletate nel corso del tempo su invito del Tribunale. Alla udienza del 1.12.21 si è provveduto alla audizione del minore. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del giorno 25.01.22 le parti hanno concluso come in atti. Vale subito rilevare che la richiesta in ordine alla produzione delle dichiarazioni dei redditi, originariamente formulata da parte ricorrente, è risultata priva di rilievo, dal momento che il L., costituendosi in giudizio, ha provveduto al deposito di tutta la propria documentazione reddituale, non solo relativa agli ultimi 3 anni antecedenti il giudizio.

Quanto, poi, all'ordine ex art. 210 c.p.c., la istanza è stata implicitamente disattesa, con valutazione che il Collegio condivide integralmente. Infatti, in relazione alla richiesta da inoltrare al Comune di Corigliano per "la produzione di tutta la documentazione attinente alle pratiche gestite dall'architetto L., nel periodo 2008 - 2009, relative al piano comunale spiagge del Comune di Corigliano", la parte istante, in ossequio al principio dell'onere della prova, ben avrebbe potuto e dovuto farsi parte diligente ed effettuare istanza di accesso agli atti in sede amministrativa, per cui soltanto laddove la stessa avesse provato l'esito infausto di tale istanza, avrebbe potuto richiedere tale ordine a questo Tribunale.

Infatti, l'ordine di esibizione può essere impartito solo con riguardo ad atti e documenti la cui acquisizione al processo non sia altrimenti possibile e non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Cass. Civ. n. 17948 del 2006; Cass. Civ. n. 10043 del 2004).

2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della L. n. 898 del 1970, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi - computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio - dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Rossano del 24.06.09 (v. documentazione allegata).

Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 898 del 1970.

Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n. 898 del 1970, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.

3. Statuizioni accessorie.

Si premette che la domanda di divorzio incide nei rapporti interconiugali, con l'effetto che le domande patrimoniali proposte nel giudizio di divorzio sono diverse per struttura, finalità, oggetto e decorrenza rispetto a quelle decise nella separazione (cfr. Cass. Civ. 1203 del 2006). Il giudice del divorzio non può, pertanto, provvedere in ordine alle situazioni preesistenti alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

4. L'affidamento dei figli minori.

In ordine all'affidamento del minore A., vanno premessi i seguenti principi:

I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ. n. 18131 del 2013).

II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario. (Cass. civ. n. 1777 del 2012).

III. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della L. 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente. (v. Cass. civ. n. 26587 del 2009).

IV. La deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.

Nel caso di specie, non emerge alcun elemento che faccia dubitare della idoneità educativa dei genitori; né, anche alla luce dell'audizione del minore, è sostenibile che l'affidamento condiviso possa tradursi in un pregiudizio per il minore. Invero, dalle relazioni del Consultorio depositate nel corso del tempo è emerso che le parti, nel corso dei percorsi disegnati dall'Ente, hanno stemperato il

conflitto, migliorato l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con un clima di dialogo sereno e l'assenza di elementi di criticità del minore (cfr. relazioni del 19.11.13 e relazione del 29.5.15).

Deve pertanto essere disposto l'affido condiviso del minore A. ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla luce delle preferenze espresse dal minore in sede di audizione.

Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto della età del minore e dell'assenza di qualsiasi contrasto tra le parti in ordine all'esercizio del diritto di visita, il Collegio ritiene che le visite debbano essere lasciate al libero accordo delle parti, tenuto conto delle esigenze ludiche e scolastiche del minore.

In caso di contrasto, il Collegio ritiene che vada indirizzato ad un calendario di incontri minimo, per cui:

- a) il padre eserciterà il proprio diritto di visita due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
- b) a settimane alterne il minore trascorrerà il fine settimana con il padre. Il padre andrà a prendere il figlio a casa ove risiede o a scuola, il sabato dalle 10.00 del mattino (compatibilmente con le esigenze del minore), per ivi riportarlo la domenica entro le ore 20.00;
- d) per quanto riguarda le vacanze estive il minore trascorrerà rispettivamente 15 giorni consecutivi con il padre, nel mese di agosto o in altro periodo, da concordarsi entro e non oltre il 30/6 di ogni anno;
- e) per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni, o col padre o con la madre, dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 30/12 al 6/1 con l'altro, domenica Pasquale - lunedì dell'A..

Del resto è noto che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può "avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori". Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori (cfr. Cass. Civ. ord. n. 17222 del 2021).

5. L'assegnazione della casa familiare.

Va confermata l'assegnazione a L.P.C. della ex casa coniugale sita in C. C. alla via S. n. 9, perché, convivendo la stessa con il figlio minore, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L. n. 898 del 1970 (cfr. la giurisprudenza costante della Suprema Corte e, tra le altre, Cass. Civ. n. 30199 del 2011).

6. Il mantenimento in favore del figlio A..

L'art. 316 bis c.c. dispone: "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo ...".

L'art. 337 ter, comma 4, c.c. (prima della novella di cui al D.Lgs. n. 154 del 2013 art. 155 c.c.) stabilisce:

" ... ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) Le attuali esigenze del figlio.
- 2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
- 5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore ".

L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto".

Si rammenta, poi, che l'assegno di mantenimento "risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate" dal momento che "è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare" (Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n. 25300 del 2013).

Dal momento che la L.P. provvede in via diretta al mantenimento del figlio minorenni, nella qualità di genitore collocatario, deve essere determinato un assegno periodico a carico di L.P., per la cui misura soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. sopra indicati.

In primo luogo, deve essere preso in considerazione il fatto che il minore è collocato presso la madre, che provvede a tutte le sue esigenze quotidiane e a tutti i compiti domestici utili per il benessere di A.. Pertanto, ridotte sono le occasioni in cui il L. provvede in via diretta al mantenimento del minore e all'assolvimento di tali compiti.

In secondo luogo, ridotto è il tempo di permanenza del minore presso il padre.

Infine, mentre la ricorrente è, al momento, priva di occupazione, il resistente è un architetto, che è titolare di un proprio studio professionale e svolge la propria attività in maniera proficua.

Di conseguenza, può essere confermato quanto stabilito dal Presidente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore con un aumento per tenere conto delle accresciute esigenze dello stesso secondo una nozione che appartiene al notorio e non ha, pertanto, bisogno di prova (cfr. Cass. civ. n. 10720 del 2013). Infatti, dal contributo fissato in sede di omologa di separazione e confermato

in sede presidenziale, sono ormai trascorsi circa 13 anni e le esigenze materiali, ludiche e culturali di A., che ormai vive pienamente la fase adolescenziale, sono certamente cresciute.

Pertanto va stabilito quale contributo paterno al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00).

Detta somma andrà corrisposta a L.P.C., entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2023.

Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, scolastiche, sportive e mediche per i figli, purché documentate.

7. L'assegno divorzile.

L'art. 5, comma 6 della L. n. 898 del 1970 stabilisce: *"Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive"*.

In relazione a tale domanda, il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi recentemente emersi e fatti propri dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018) le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale. In particolare:

- il superamento, nella interpretazione dell'art. 5 c. 6 L.D., di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile.
- la funzione, da un punto di vista assiologico, non solo assistenziale - alimentare, ma anche perequativa- compensativa dell'assegno divorzile.
- l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, da valutarsi non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
- Per l'effetto, una interpretazione del contenuto della "adeguatezza dei mezzi" - o della impossibilità di procurarseli - che non si limiti né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico - patrimoniali delle parti. Ma, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, che verifichi, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, se la disparità della situazione economica - patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo "sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del

contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro".

- solo in tale prospettiva il giudizio di adeguatezza, che trova nella prima parte della norma i criteri a cui ancorarsi, assume quella dimensione composita e comparativa tale da collegarsi al principio di solidarietà, diretta espressione della pari dignità dei coniugi, e da abbracciare le complessità di una pluralità di modelli di conduzione della vita coniugale.

- pertanto, la funzione riequilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.

- In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ciò comporta, ovviamente, per il coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base della disparità economico - patrimoniale ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico - reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile.

Tanto premesso, si ritiene che la domanda proposta da L.P.C. debba essere rigettata.

In primo luogo, è evidente, anche alla luce della documentazione prodotta, che la L.P. non goda attualmente di reddito derivante dalla stabile attività lavorativa; né il resistente ha provato lo svolgimento attuale da parte della moglie di attività lavorativa. Di contro, il L., come già detto, è titolare di uno studio di architetto, ma non ha la disponibilità dell'immobile adibito a casa coniugale e, contribuendo al mantenimento del figlio A., versa altresì un assegno mensile pari ad Euro 400,00 Euro mensili.

In ogni caso, la domanda, alla luce della interpretazione del Supremo Consesso cui il Tribunale intende conformarsi, è carente già sotto il profilo assertivo, dal momento che nulla viene dedotto né in ordine alla concreta disparità economica dei coniugi, alla luce del complessivo patrimonio degli stessi e della situazione risultante all'esito della composizione della crisi familiare, né in relazione alla riconducibilità causale di tale sperequazione rispetto al modello familiare adottato.

La differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte naturate durante la vita matrimoniale dalla coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alla quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e ad all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. civ. n. 7596 del 2022).

La L.P., infatti, non ha dedotto che le sue attuali condizioni economiche siano conseguenza immediata dell'insieme delle scelte e dei ruoli stabiliti unitamente all'ex coniuge in costanza di matrimonio e, quindi, del contributo concretamente fornito alla realizzazione della vita familiare, sacrificando le proprie opportunità di realizzazione professionale.

In senso inverso, devono essere valorizzati, ad avviso del Tribunale, i seguenti profili.

In primo luogo, nessun assegno di mantenimento è stato stabilito in sede di separazione, ove i coniugi hanno concordato le condizioni e il Tribunale ha omologato le stesse con decreto.

In secondo luogo, non vi è dubbio che la L.P. non si trova nella assoluta impossibilità oggettiva di ricercare un impiego che le consenta di vivere in maniera dignitosa, dal momento che ha sempre prestato attività lavorativa sin dal 1993 e anche in costanza di matrimonio, come documentato dai redditi prodotti, certificati dalle dichiarazioni reddituali depositate (cfr. documentazione e certificazione reddituale prodotta dalla stessa parte ricorrente) fino all'anno 2009.

Rilievo ulteriore e decisivo assume, inoltre, l'età della L.P., la quale ad anni 49 ben può svolgere una attività lavorativa che le consenta una vita decorosa, sfruttando sia le esperienze lavorative precedentemente espletate sia le competenze acquisite (la ricorrente ha prestato attività lavorativa per I.R.B. s.p.a.). Del resto, dalla stessa certificazione medica depositata in atti, risulta che le infermità riscontrate permettono l'esercizio di una attività lavorativa per ruoli confacenti alle patologie riscontrate.

Si consideri, inoltre, che la ricorrente è altresì titolare di diritti reali su un bene immobile sito in M.; pertanto non risulta priva di consistenze immobiliari che delineano il proprio patrimonio.

Ma, soprattutto, non risulta provato che l'organizzazione del menage familiare e il contributo reso alla famiglia nel corso del matrimonio siano stati tali da incidere causalmente sul sacrificio di prospettive reddituali e professionali della stessa.

Viene in rilievo, infatti, in senso ostativo la durata del matrimonio (poco più di due anni) e il fatto che la ricorrente ha continuato a svolgere attività lavorativa nel corso del coniugio. Per cui non è fondata la tesi secondo cui la L.P. abbia sacrificato la propria dimensione professionale per occuparsi del figlio A., dal momento che ella ha svolto attività lavorativa almeno fino al 2009, laddove la nascita del figlio è da collocarsi nell'anno 2007.

Né l'istruttoria ha fatto emergere, nella ricostruzione delle dinamiche matrimoniali e del menage familiare esistente, circostanze tali da evidenziare concrete opportunità sacrificate per il ruolo endofamiliare svolto, con un ingiustificato arricchimento di un coniuge in danno di un altro.

Per l'effetto, va rigettata la domanda proposta da L.P.C. volta al riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.

La domanda è, allora, infondata e non può essere accolta.

8. Il regime delle spese

Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO celebrato in ALTOMONTE in data 23.12.06 TRA C.L.P. e P.L., come sopra generalizzati (atto n.1, parte II, serie B, Vol.1 reg. atti matrimonio anno 2006);

B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74;

C. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i coniugi secondo le modalità indicate in motivazione;

D. ASSEGNA la casa coniugale a C.L.P.;

E. PONE A CARICO del resistente P.L. l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente C.L.P., entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di Euro 400,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie; detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di giugno 2023, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;

F. RIGETTA l'istanza diretta al riconoscimento dell'A.D.;

G. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;

H. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Conclusioni

Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 15 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2022.